

## PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI – FAQ

In risposta alle domande che pervengono dai Comuni:

**- Cosa succede se le risorse che il Comune ha ricevute non sono successivamente più trasferibili, in tutto o in parte, a uno o più dei servizi candidati a riparto per sopravvenuta chiusura?**

La Regione ha sempre suggerito quanto segue:

- a) ripartire la quota parte eccedente agli altri eventuali servizi candidati;
- b) verificare la possibilità di incentivare l'apertura di un nuovo servizio;
- c) destinare la quota parte eccedente agli anticipatori nelle scuole dell'infanzia;
- d) destinare la quota parte eccedente alle scuole dell'infanzia.

L'orientamento è stato di fatto confermato dal Ministero in una nota dello scorso ottobre 2020, in risposta a quesito posto da un Comune. Le risorse ricevute per servizi 0-3 anni in seguito cessati possono essere impiegate dall'Ente locale per altre finalità coerenti con la programmazione regionale e con il Piano d'azione nazionale pluriennale. In assenza di servizi educativi sul territorio, le risorse possono essere utilizzate per interventi in favore delle scuole dell'infanzia, paritarie e pubbliche. Solo nel caso estremo in cui non sia praticabile una delle alternative descritte, allora la Regione potrà valutare l'opportunità di assegnare l'importo ad un altro beneficiario, dandone comunicazione al Ministero e prevedendo il trasferimento diretto dei fondi dal Comune ad altro Comune.

**- Un servizio non candidato dal Comune al riparto annuale può essere raggiunto comunque dal sostegno?**

Se un servizio attivo ha rifiutato la candidatura, questo non dovrà essere raggiunto dal sostegno.

Se un servizio attivo non è stato informato dal Comune della possibilità di candidarsi, o per errore non è stato incluso fra i candidati, allora potrà essere raggiunto dal sostegno, previa comunicazione del Comune alla Regione e comunque nell'ambito delle risorse già assegnate.

Se un servizio non era candidabile perchè attivatosi solo successivamente al momento del riparto, vale il criterio di cui al punto precedente, sempre che il servizio di nuova costituzione sia interessato al sostegno.

**- Con quale criterio le risorse ricevute dal Comune vanno ripartite ai servizi educativi candidati?**

Dal DLGS 65/2017 discende ai Comuni un'ampia autonomia. Le risorse ricevute non necessariamente vanno assegnate ai servizi candidati in modo matematico, secondo la quota a posto bimbo che la Regione ha individuato soltanto al fine del riparto dei fondi nazionali e regionali.

Solo i Comuni conoscono quali siano le necessità reali presenti sul territorio.

Resta il fatto che TUTTI i servizi educativi che il Comune ha candidato devono essere raggiunti dalla misura di sostegno, nessuno di questi può essere tagliato fuori. Tanto meno, il Comune che ha candidato servizi in propria titolarità e servizi in titolarità privata non potrà mai trattenere tutte le risorse per i primi senza renderle disponibili anche per i secondi.

Dall'annualità 2021, poi, i Comuni sono stati direttamente interrogati sulle tipologie degli interventi da porre in essere con le risorse assegnate, e quindi l'impiego delle risorse dovrà essere coerente con le scelte operate dalle Amministrazioni comunali nella rilevazione effettuata nel mese di novembre 2021.

## **- Il Comune beneficiario può assegnare le risorse direttamente alle famiglie, in abbattimento delle rette?**

Questa modalità d'impiego delle risorse assegnate sta certamente nell'autonomia del Comune ma prestando attenzione:

- 1) *Alla tipologia degli interventi scelti in origine;*
- 2) *Alle convenzioni o accordi posti in essere con i servizi in titolarità privata.*
- 3) *A verificare l'eventuale cumulo di benefici di cui godano le famiglie, affinché il sostegno erogato non ecceda la spesa effettiva a carico delle stesse.*

Pertanto, se la riduzione dei costi a carico delle famiglie è il solo intervento prescelto dal Comune, allora questi potrà anche raggiungerle direttamente. Ma se tra gli interventi previsti vi fosse anche il sostegno ai costi di gestione, allora quota parte delle risorse dovrà essere trasferita anche ai titolari dei servizi privati candidati, o ai gestori dei servizi pubblici in concessione.

Inoltre devono essere rispettati i contenuti delle convenzioni e degli accordi sottoscritti coi servizi privati ai fini dell'utilizzo delle risorse assegnate.

Il Comune, nel disporre direttamente o indirettamente delle risorse a riduzione delle rette dovrà verificare quanto percepito a tale scopo dalle famiglie attraverso il cd. [Bonus INPS](#)

## **- Differenze tra Rendicontazione e Monitoraggio**

Per “**Rendicontazione**” s'intende quanto pattuito tra il Comune e un servizio in titolarità privata candidato al riparto quanto alle modalità di trasferimento e di utilizzo delle risorse pubbliche e di giustificazione delle spese relative.

Il criterio generale è che un contributo pubblico erogato ad un privato deve essere adeguatamente giustificato.

La rendicontazione rileva solo tra Comune ed il servizio in titolarità privata cui il primo abbia trasferito risorse nell'ambito dell'annualità del Piano d'Azione Sistema Integrato 0-6.

In nessun caso, se non richiesto, il Comune deve inviare rendicontazioni alla Regione Piemonte.

Per quel che riguarda le modalità di rendicontazione, molto dipende dal dettaglio di quanto pattuito in convenzione o accordo tra Comune e privato.

La Regione negli atti adottati – tra cui sempre delle sintetiche note procedurali - non può che dare indicazioni generiche ed esemplificative.

Certo è che i giustificativi di spesa per essere validi devono essere direttamente e fiscalmente riconducibili al soggetto beneficiario, all'attività ammessa e agli atti regionali corrispondenti e devono rispettare le regole che ogni Comune segue per avere giustificazione del denaro assegnato a privati. Le fatture ovviamente devono essere quietanzate.

Per “**Monitoraggio**” s'intende la verifica da parte della Regione delle spese e degli interventi attuati dai Comuni in relazione alle singole annualità del Piano d'Azione Sistema Integrato 0-6, in base alle indicazioni ministeriali.

Dall'annualità 2020 – e a decorrere già dal 2019 – il Ministero ha modificato, tra l'altro, anche le modalità del Monitoraggio.

La Regione Piemonte ha realizzato finora, in totale autonomia, i monitoraggi per le annualità 2017 e 2018 del Piano d'Azione.

Il monitoraggio per il 2019 verrà realizzato nel corso del 2022.

Quello per il 2020 nel corso del 2023.

Quello per il 2021 nel corso del 2024, e così via.

Le modalità dei futuri monitoraggi, gestiti su piattaforma informatica, verranno rese note ogni anno in tempo utile.

**- Con le risorse del Piano d'Azione sono consentite solo spese correnti o anche spese d'investimento?**

Le spese d'investimento (in conto capitale), p.e. per la manutenzione straordinaria, sono previste dal Dlgs 65/2017 ma la Regione Piemonte le ha previste, limitatamente e in via sperimentale, solo nell'edizione 2020 del Piano d'Azione. Nell'ultima edizione 2021 è stato impossibile prevederle perché il Ministero pretendeva di conoscere in anticipo i Comuni che le avrebbero attuate, senza prevedere adeguati tempi per il relativo riscontro.

Quindi, normalmente, il Piano d'azione annuale è orientato sui servizi educativi 0-3 anni e le risorse possono essere impiegate per spese correnti, spese di gestione, fino alla manutenzione ordinaria o all'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l'ingresso dei disabili.

Quando l'atto d'indirizzo regionale annuale prevedesse la possibilità di spese d'investimento (in conto capitale), allora il Comune deve dotarsi di Codice Unico di Procedimento (CUP) o ricondurre i contributi, o loro quota parte, a CUP già adottato a seguito del varo di progetto d'investimento nell'ambito 0-3 / 0-6 anni.

Vero che il CUP sarebbe sempre comunque da acquisire per via della tracciabilità dei flussi finanziari, [ma è obbligatorio solo in caso di spese d'investimento](#), di sviluppo.

**- Nel caso di servizi educativi comunali, quali sono le differenze tra gestione diretta e indiretta quanto all'utilizzo delle risorse del Piano d'Azione?**

Il Comune, nella propria autonomia, può ovviamente gestire un servizio educativo comunale sia direttamente che indirettamente, in appalto o in concessione, ossia affidando il proprio servizio ad un soggetto privato. Non si entra ora nel merito delle differenze tra appalto e concessione, dove la seconda tipologia è certamente più pregnante perché determina un maggiore rischio d'impresa in capo al concessionario. Resta il fatto che si tratta in entrambi i casi di procedimenti da cui discende un contratto scritto, le cui disposizioni devono tenere in conto risorse pubbliche che in modo ormai strutturale vengono erogate a sostegno dei servizi, quali sono quelle discendenti dal Piano d'azione.

In caso di gestione indiretta, quindi, vale quanto già detto a proposito della programmazione annuale degli interventi scelta dal Comune e del rapporto tra Ente pubblico e privato, titolare o gestore che sia. Pertanto alla questione posta da alcuni Comuni, che chiedono se possono utilizzare le risorse del Piano d'Azione per pagare la quota che l'Amministrazione comunale attribuisce al servizio stesso, come stabilito dall'atto di appalto o di concessione, si risponde che, fermo restando il rispetto e la coerenza con le scelte operate dal Comune in sede di rilevazione degli interventi, occorre che il Comune stesso sostenga non solo il costo che deve affrontare come Ente per il sostegno del nido ma riconoscere anche quota parte del contributo al titolare/gestore del servizio stesso.

**- Ritenuta d'acconto e risorse Piano d'azione.**

[La ritenuta d'acconto del 4% deve essere applicata dal Comune nel trasferire contributi al privato imprenditore.](#) Quando il destinatario del contributo è un privato che è anche ONLUS, occorre che lo stesso dichiari la propria assoggettabilità o meno alla ritenuta. Questo perché sovente le ONLUS, e le SCARL in particolare, possono operare sia sul piano commerciale puro sia nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali. Oltre all'applicazione della R.A., nel trasferire risorse pubbliche a privato, il Comune dovrà ovviamente curarsi di applicare tutte le altre regole generali di contabilità pubblica, quale la verifica della regolarità contributiva del destinatario.